COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

LXIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LUCIFREDI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **BOZZI**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

BADINI CONFALONIERI e MARTINO GAETANO: Istituzione di un ruolo ad esaurimento presso la Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici del Ministero degli affari esteri. (3132). . . . . .

PRESIDENTE 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885

CARCATERRA, *Relatore* 880, 882, 883, 884, 885

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione.* 880, 882, 883, 884

NANNUZZI 880, 881, 882, 883, 884

BERRY 880, 883, 884

LUZZATTO 880, 881, 882, 883, 884

COSSIGA 880, 881

BOZZI 881, 882

Votazione segreta:

PRESIDENTE 885

La seduta comincia alle 10,45.

BERRY, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Badini Confalonieri e Martino Gaetano: Istituzione di un ruolo ad esaurimento presso la Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici del Ministero degli affari esteri (3132).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Badini Confalonieri e Martino Gaetano: « Istituzione di un ruolo ad esaurimento presso la Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici del Ministero degli affari esteri ».

Rammento che nella passata seduta avevamo iniziato l'esame di questa proposta di legge e l'avevamo poi sospeso in attesa del parere della Commissione bilancio in merito al nuovo testo preparato dal relatore. La V Commissione, in data 11 ottobre, ha espresso il suo parere favorevole sul nuovo testo della proposta di legge.

Il relatore onorevole Carcaterra ha facoltà di riferire in proposito.

CARCATERRA, *Relatore*. Ella, signor Presidente, in breve ha riferito sullo stato della discussione relativa a questa proposta di legge. Debbo aggiungere soltanto una precisazione. Come già disse il rappresentante del Governo, onorevole Sottosegretario Giraudo, la formulazione dell'articolo 6 lascia qualche perples-

sità, perché potrebbe sorgere il dubbio che i posti che servono a formare il ruolo degli esperti vengano sottratti alle dotazioni organiche dei ruoli del Ministero degli interni. Non è invece questa la finalità della proposta di legge. Credo che basterebbe quindi chiarire la norma dell'ultimo comma dell'articolo 6, aggiungendo dopo le parole « di bilancio » le altre: « del Ministero degli affari esteri ». Così risulterà chiaro che non c'è nessuna modificazioni nelle dotazioni organiche del Ministero degli interni.

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Il Governo è favorevole al testo proposto dal Relatore, nonché all'emendamento da lui testé preannunziato.

PRESIDENTE. Se la Commissione è d'accordo, può rimanere stabilito che si adotta come base della discussione il testo predisposto dal relatore.

(*Così rimane stabilito*).

NANNUZZI. Mi pare che il ruolo diventi permanente; perciò non si può più parlare nel titolo della proposta di legge di ruolo ad esaurimento.

CARCATERRA, *Relatore*. È giusto. Le parole « ad esaurimento » debbono essere soppresse. Mi riservo, alla fine dell'esame degli articoli di proporre un nuovo titolo.

NANNUZZI. Da questo scaturisce anche la norma permanente che il concorso è per titoli. Teniamo presente che non si tratta di categorie di impiegati del Ministero degli esteri.

PRESIDENTE. Ma sono tutti impiegati già appartenenti all'amministrazione dello Stato.

NANNUZZI. Quindi è un ruolo permanente cui si accede con concorso per titoli.

CARCATERRA, *Relatore*. Sì.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 1:

« Presso il Ministero degli affari esteri è istituita la carriera direttiva degli esperti archivistici la cui dotazione organica risulta dall'annessa tabella *A* ».

BERRY. Propongo, innanzitutto, di sostituire la espressione « carriera direttiva » con le parole « il ruolo », per ovvie ragioni di tecnica legislativa. Desidero proporre, altresì, un nuovo emendamento, la cui portata è molto semplice. Propongo che la denominazione « esperti archivistici » sia sostituita dalla seguente: « esperti per la documentazione diplomatica ». Credo che sia questa che propongo la denominazione e la qualifica più adeguata alle funzioni che svolgono i destinatari della proposta di legge. Propongo inoltre di sostituire le parole « la cui dotazione organica risulta dall'annessa tabella *A* » con le seguenti altre: « di cui all'allegata tabella ».

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. La commissione attualmente in funzione, finché dura, ed eventualmente quella che le succederà, usufruiranno di questa documentazione.

PRESIDENTE. Allora si potrebbe magari formulare l'articolo in questo modo: « Presso il Ministero degli affari esteri è istituita la carriera direttiva degli esperti per la documentazione diplomatica ai fini della pubblicazione negli atti ».

LUZZATTO. Questa pubblicazione incontra taluni ostacoli, anche perché il periodo a cui ci si riferisce pur avendo enorme valore ed interesse storico, è troppo vicino a noi e coinvolge persone, posizioni, nomi di contemporanei. Noi riteniamo tuttavia utili queste pubblicazioni e vogliamo che vengano fatte.

CARCATERRA, *Relatore*. Mi pare opportuno stabilire nella legge che la raccolta di questi documenti non deve rimanere segreta, perché la democrazia deve essere instaurata anche in questo campo.

PRESIDENTE. Se si tratta della istituzione di un ruolo, essa rientra nella competenza della prima Commissione; ma se si tratta di pubblicazione di documenti, la I Commissione deve declinare la propria competenza, perché subentra quella della Commissione affari esteri.

LUZZATTO. Domando scusa, signor Presidente. In realtà, io ritenevo proporre un emendamento che non modifica la denominazione della Commissione attualmente in funzione e, quindi, i compiti di questa. Si tratta solo di mantenere quella precisazione. E la mia proposta è di salvaguardarla nel nuovo testo. Per cui aderisco al suggerimento ch'ella ha fatto poc'anzi.

PRESIDENTE. Io riterrei che l'articolo possa così formularsi: « Ai fini della pubblicazione dei documenti diplomatici del Ministero degli affari esteri è istituita presso il ministero medesimo la carriera direttiva degli esperti per la documentazione diplomatica. La sua dotazione organica risulta dalla annessa tabella ».

COSSIGA. Un'osservazione. Qui le esigenze sono due. Una riguarda il problema della pubblicazione dei documenti ed è problema di carattere politico e di carattere storico; l'altro, il problema della documentazione. Il Ministero degli affari esteri, allorché gli venne dato incarico di provvedere alla

pubblicazione di una parte dei documenti diplomatici, constatò di non avere un archivio tecnicamente capace di fornire il materiale necessario.

Ora, mentre la pubblicazione può essere un fatto periodico, anche limitato nel tempo, può accadere anche, ad esempio, che si pretenda venga continuata la pubblicazione con il ricorso ad altro materiale. Perciò, questo ufficio, in realtà deve poter funzionare in continuazione da archivio tecnico-diplomatico. E, cioè, occorre che questo materiale sia sistemato con criteri scientifici e storici, indipendentemente dalla sua eventuale pubblicazione. Ad esempio, tutto il carteggio diplomatico relativo al Patto atlantico non è detto che fra venti o trent'anni non venga pubblicato. Occorre che l'archivio, quindi, cioè il carteggio del Ministero, venga sistemato con criteri che non siano quelli puramente e semplicemente burocratici. E questo ufficio, oltre che funzioni di documentazione, avrà, pertanto, anche funzioni di sistemazione del materiale.

NANNUZZI. Non è questa, secondo me, la questione. Il Ministero degli esteri il proprio archivio già ce l'ha!

PRESIDENTE. Vorrei ricordare che qui stiamo ora discutendo in sede legislativa e, pertanto, io pregherei gli onorevoli colleghi commissari di voler seguire quella che è la procedura normale per la discussione in sede legislativa. A proposito devo far osservare che finora emendamenti non ne sono stati presentati, ma soltanto sono stati adombrati! Si formulino delle proposte formali di emendamento.

COSSIGA. La mia è appunto questa. Sono dell'opinione che sia in certo qual modo pericoloso il riferimento preciso al fatto della pubblicazione. Perché, questa può essere un fatto transeunte. Altrimenti, veramente dovremmo fare un ruolo ad esaurimento: fin quando si provvede alla pubblicazione degli atti questo personale è necessario se, ad un certo punto, viene poi a mancare questa pubblicazione non c'è più motivo di servirsi di questo personale in quanto non ce ne sarà più bisogno. Mentre io, invece, ritengo che la presenza di esso sia una necessità permanente, perché l'attività di archiviazione è autonoma rispetto a quella di pubblicazione.

LUZZATTO. Le obiezioni dell'onorevole Cossiga non modificano le cose. Perché, dire che questo lavoro è fatto ai fini della pubblicazione equivale esattamente a quanto egli afferma. Cioè, il Ministero ha già tutta una sua sistemazione occorrente. Il nuovo servizio deve servire ai fini della pubblicazione. Dicendo questo, noi diciamo che deve essere pubblicato tutto e subito? No, diciamo che questo nuovo ruolo serve a preparare la pubblicazione, la quale è rimessa ad una commissione che deciderà che cosa pubblicare e che cosa non pubblicare.

Ma, io mi richiamo qui all'idea precedentemente esposta dall'onorevole Presidente sulla competenza. Non è nostra competenza decidere sulla pubblicazione, ma nemmeno è da escludere il fatto della pubblicazione stessa. Nel progetto originario si parlava di commissione. Ora, togliamo il riferimento alla commissione e diciamo che, esaurita la pubblicazione dei vecchi documenti, è bene che il servizio continui per preparare ulteriori pubblicazioni occorrenti.

A questo scopo io presento un emendamento nel senso che ci è stato suggerito dall'onorevole Presidente. Vale a dire, premettere all'articolo 1 le seguenti parole: « Ai fini della pubblicazione dei documenti diplomatici italiani »...

Mi pare che con questa formulazione le preoccupazioni dell'onorevole Cossiga non abbiano più motivo di esistere. In questo modo, infatti, nulla viene innovato rispetto a quanto già c'è e a cui intendeva riferirsi in origine la proposta di legge, mentre rimane precisato quanto noi stabiliamo adesso.

PRESIDENTE. Allora, sono stati presentati al nuovo testo proposto dal Relatore quattro emendamenti: uno, a firma dell'onorevole Luzzatto, diretto a premettere alle prime parole: « Presso il Ministero degli affari esteri è istituita... », le seguenti parole: « Ai fini della pubblicazione dei documenti diplomatici italiani... ». Gli altri, a firma dell'onorevole Berry, diretti a sostituire le parole: « la carriera direttiva », con le parole: « un ruolo »; alle parole: « esperti archivistici » le parole: « esperti per la documentazione diplomatica » e l'espressione: « la cui dotazione organica risulta dalla tabella *A* », con le parole: « di cui alla tabella allegata ».

BOZZI. Sostituirei la parola: « dei », con l'altra: « di » all'emendamento Luzzatto.

PRESIDENTE. Si direbbe: « Ai fini della pubblicazione di documenti diplomatici italiani... ». L'onorevole Luzzatto è d'accordo?

LUZZATTO. Non è che la parola: « dei » voglia dire tutti, cioè la pubblicazione di tutti i documenti, per definizione.

BOZZI. Comunque, se non si vuole dire tutti, diciamo « di » che è più chiaro!

LUZZATTO. Il principio lo ritengo valido. Ma, quanto dice l'onorevole Bozzi fa parte

di un'altra questione. Io non vorrei che l'espressione suggerita apparisse limitativa per l'attività della Commissione che a suo tempo è stata costituita. Se l'onorevole Bozzi ci chiarisce questo punto... !

CARCATERRA, *Relatore*. Forse la mia proposta che ora sottopongo alla Commissione è quella buona. Perché la Commissione si chiama « Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici italiani » ? Ora, tenendo presente l'intitolazione di questa Commissione, si possono prendere le prime parole del testo originario della proposta di legge e dire che « Per la preparazione della pubblicazione di documenti diplomatici italiani è istituita presso il Ministero degli affari esteri... », ecc.

LUZZATTO. No, perché allora non può più essere un ruolo permanente. Infatti, quando la Commissione poi termina il suo lavoro, il ruolo deve essere soppresso.

NANNUZZI. Intanto, è da ritenere che non finirà tanto presto. E poi, perché vogliamo porci adesso questo problema ?

BOZZI. Ho ragione di ritenere che l'istituzione di questa Commissione sia stata un atto amministrativo. Nella proposta di legge Badini-Martino questo ruolo era istituito come transitorio, appunto perché la Commissione ha un compito che si esaurisce nel tempo. Oggi mi pare che intendiamo, invece, istituire un ruolo permanente, data l'esigenza della documentazione. Questa esigenza può essere in funzione della pubblicazione, ma è anche autonoma, indipendente dall'attività di pubblicazione. Dicendo che « è istituito il ruolo degli esperti per la documentazione diplomatica ai fini della pubblicazione negli atti », in certo senso incidiamo sulla valutazione discrezionale e politica che la Commissione può fare nello stabilire se i documenti debbono essere pubblicati tutti o alcuni in questo momento e altri in un secondo tempo. Quindi non mettiamo il nome della Commissione che esiste di fatto, ma diciamo: « ai fini della pubblicazione di documenti ».

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Qui ci si riferisce evidentemente al problema della pubblicazione, perché penso che tutto il patrimonio storico di documentazione faccia capo agli archivi di Stato. Questo distacco che c'è stato fin qui e questa posizione autonoma non è tanto in funzione della tenuta e della conservazione dei documenti, quanto ai fini della pubblicazione, perché questo materiale, dopo un certo periodo di tempo, passerà all'amministrazione degli archivi di Stato. Quindi è proprio allo scopo della pubblicazione l'istituzione di questo ruolo di archivisti presso il Ministero degli esteri.

LUZZATTO. D'accordo. Il mio emendamento può essere modificato nel senso che risulti: « Ai fini della pubblicazione di documenti diplomatici italiani ».

CARCATERRA, *Relatore*. Io sono favorevole agli emendamenti Berry e Bozzi-Luzzatto.

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Concordo con il Relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo iniziale dell'onorevole Luzzatto, nella formula suggerita dall'onorevole Bozzi ed accettata dal proponente, accolto dal Relatore e dal Governo, diretto a premettere al testo dell'articolo 1, la seguente espressione: « Ai fini della pubblicazione di documenti diplomatici italiani... ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione la prima parte dell'articolo 1 del testo proposto dal Relatore:

« presso il Ministero degli affari esteri è istituita ».

(*È approvata*).

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Berry, diretto a sostituire le parole: « la carriera direttiva », con le parole: « il ruolo ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione le parole: « degli esperti » del testo in discussione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Berry, diretto a sostituire la parola: « archivistici », con le seguenti: « per la documentazione diplomatica ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Berry diretto a sostituire la parte finale dell'articolo: « la cui dotazione organica risulta dall'annessa tabella », con la seguente espressione: « di cui alla tabella allegata ».

(*È approvato*).

Metto in votazione l'articolo 1 nel suo complesso, come risulta a seguito degli emen-

damenti approvati e che ritengo, per ragioni di coordinamento, possa essere così formulato:

«Ai fini della pubblicazione di documenti diplomatici italiani, è istituito presso il Ministero degli affari esteri il ruolo degli esperti per la documentazione diplomatica di cui alla tabella allegata».

(*È approvato*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BOZZI

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 2:

«La nomina alla qualifica iniziale nella carriera degli esperti archivistici si consegue mediante concorso per titoli al quale possono partecipare:

a) gli impiegati della carriera direttiva negli Archivi di Stato con qualifica non inferiore a direttore di 1ª classe;

b) gli impiegati della carriera direttiva nelle biblioteche pubbliche governative con qualifica non inferiore a direttore di biblioteca di 3ª classe;

c) i professori liberi docenti in paleografia e diplomatica o in archivistica».

Per ragioni di coordinamento invece di « esperti archivistici » dobbiamo usare l'espressione: « esperti per la documentazione diplomatica », dato l'emendamento approvato all'articolo 1.

Poiché non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede la parola, metto in votazione l'articolo 2, con incorporata la modifica delle parole: « esperti archivisti », con l'espressione: « esperti per la documentazione diplomatica ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3:

« La promozione ad esperto archivistico di 1ª e 2ª classe si consegue a ruolo aperto mediante scrutini per merito comparativo ai quali sono ammessi gli impiegati della stessa carriera che abbiano compiuto nella qualifica rispettivamente inferiore cinque anni di effettivo servizio ».

BERRY. Io propongo questo emendamento sostitutivo dell'articolo 3:

« La promozione ad esperto superiore e ad esperto principale si consegue, a ruolo aperto, previo parere favorevole del Consiglio d'amministrazione dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore ».

Infatti non mi pare che sia attinente parlare di promozione per merito comparativo, dato che si tratta soltanto di due persone. Invece di « esperto di prima e seconda classe » preferirei che si usasse la qualifica: « esperto superiore ed esperto principale ».

PRESIDENTE. Faccio rilevare che l'articolo sostitutivo proposto dall'onorevole Berry porterebbe a sei anni la permanenza nella qualifica inferiore.

LUZZATTO. Rimane il ruolo aperto?

BERRY. Sì.

CARCATERRA, *Relatore*. Io lascerei cinque anni di permanenza nella qualifica inferiore, conformemente alla norma vigente per quasi tutte le amministrazioni.

BERRY. Nei confronti dei colleghi archivisti di Stato che resteranno in ruolo presso il Ministero degli interni, gli archivisti che vengono transitati in questo ruolo che diventa permanente, hanno una notevole facilitazione di carriera, quella cioè di non avere un ruolo « a piramide ». Non sono infatti, tenuti a sostenere alcun concorso e non hanno lo sbarramento. Ritengo perciò che non sia male protrarre la permanenza in ogni qualifica allo scopo di evitare un trattamento di favore per gli archivisti addetti al Ministero degli esteri rispetto agli altri.

LUZZATTO. Secondo informazioni che mi risulterebbero esatte, i funzionari che sono stati distaccati in questo periodo senza avere uno stato giuridico definito, hanno subìto degli inconvenienti di carriera.

BERRY. È esatto, un notevole ritardo nella promozione.

LUZZATTO. Questa norma dell'articolo 3 proposta dal relatore, vuol dire che debbono passare ancora cinque anni oppure che si tratta di cinque anni già passati nella qualifica inferiore? In altre parole, approvata questa legge, possono avere la promozione subito o debbono aspettare ancora cinque anni?

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Subito, purché abbiano già cinque anni nella qualifica inferiore.

LUZZATTO. Quindi la prima promozione possono averla subito.

BERRY. Sì, immediatamente.

LUZZATTO. Però lasciamo cinque anni. non mettiamo sei anni.

BERRY. Sono d'accordo.

NANNUZZI. In questo articolo 3 si parla di promozione ad esperto superiore ed esperto principale, gradi che corrispondono ai coefficienti 500 e 670. Perché si parla di promozione?

BERRY. La qualifica iniziale è esperto capo; dopo cinque anni si consegue quella di esperto superiore e dopo altri cinque quello di esperto principale.

NANNUZZI. Bisogna specificare nella tabella che alle due qualifiche di esperto superiore ed esperto principale corrispondono quei coefficienti.

LUZZATTO. Nella proposta di legge Badini-Martino si parla di 12, 16 e 20 anni di servizio. Io propongo quattro anni di permanenza nella qualifica inferiore, per riportarci alla proposta di legge Badini-Martino, in modo che si abbiano ancora 12, 16 e 20 anni.

BERRY. Non ho difficoltà, ad aderire all'emendamento dell'onorevole Luzzatto proposto al mio emendamento.

CARCATERRA, *Relatore*. Accetto l'emendamento sostitutivo Berry, nella formula suggerita dall'onorevole Luzzatto.

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Concordo con il Relatore.

PRESIDENTE. Allora l'articolo 3 risulterebbe così formulato:

«La promozione ad esperto superiore e ad esperto principale si consegue, a ruolo aperto, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, dopo 4 anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

«Si osservano le norme dell'articolo 244 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e tutte le altre disposizioni relative agli impiegati civili dello Stato non incompatibili con la presente legge».

Poiché non vi sono emendamenti, se non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

« Nella prima applicazione della presente legge tutti i posti della carriera degli esperti archivistici sono conferiti a domanda e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri al personale degli Archivi di Stato in possesso del requisito di cui all'articolo 2, lettera *a*), e che, da almeno cinque anni, presti servizio presso le Commissioni per la pubblicazione dei documenti ufficiali del Ministero degli affari esteri ».

La formulazione dell'articolo deve essere coordinata, in analogia alla modifica apportata all'articolo 1, per la denominazione delle qualifiche, nel senso, cioé, di sostituire la espressione « esperti per la documentazione diplomatica » all'espressione « esperti archivistici ».

BERRY. Propongo un emendamento diretto ad aggiungere il seguente secondo comma: « Gli impiegati trasferiti conservano, anche agli effetti della progressione di carriera, l'anzianità di servizio e di qualifica acquisita e sono collocati nel nuovo ruolo con la qualifica corrispondente a quella di provenienza ».

CARCATERRA, *Relatore*. Sono d'accordo.

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Concordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il testo dell'articolo 5, proposto dal Relatore, con incorporata la modifica relativa alla denominazione delle qualifiche.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Berry.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel suo complesso come risulta a seguito degli emendamenti approvati e cioè:

« Nella prima applicazione della presente legge tutti i posti della carriera degli esperti per la documentazione diplomatica, sono conferiti a domanda e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri, al personale degli Archivi di Stato in possesso del requisito di cui all'articolo 2, lettera *a*), e che, da almeno cinque anni, presti servizio presso la Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici del Ministero degli affari esteri.

Gli impiegati trasferiti conservano, anche agli effetti della progressione di carriera, l'anzianità di servizio e di qualifica acquisita e sono collocati nel nuovo ruolo con la qualifica corrispondente a quella di provenienza ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura.

« All'onere derivante dalla presente legge si provvederà per l'esercizio in corso mediante la riduzione dello stanziamento di parte ordinaria resa possibile dal trasferimento del personale degli Archivi di Stato già comandato a

prestare servizio presso il Ministero degli affari esteri alle dirette dipendente del Ministero stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

Un emendamento dell'onorevole Relatore propone di sostituire le parole finali: « variazioni di bilancio » con le altre: « variazioni di bilancio del Ministero degli affari esteri ».

Se non vi sono osservazioni od obiezioni pongo in votazione l'articolo con incorporato l'emendamento proposto dal Relatore.

(*È approvato*).

L'articolo 6 risulta pertanto approvato nella seguente formulazione:

«All'onere derivante dalla presente legge si provvederà per l'esercizio in corso mediante la riduzione dello stanziamento di parte ordinaria reso possibile dal trasferimento del personale degli Archivi di Stato, già comandato a prestare servizio presso il Ministero degli affari esteri, alle dirette dipendenze del Ministero stesso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprî decreti, le occorrenti variazioni di bilancio del Ministero degli affari esteri».

Passiamo alla tabella allegata. Nel testo dell'originaria proposta di legge era la seguente:

TABELLA ALLEGATA.

Ruolo ad esaurimento per la Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici italiani.

« Funzionari addetti alla Commissione n. 3:

coefficiente di stipendio: 402 dopo 12 anni di servizio;

coefficiente di stipendio: 500 dopo 16 anni di servizio;

coefficiente di stipendio: 670 dopo 20 anni di servizio ».

Nella nuova formulazione, conseguente alle modifiche apportate al testo della proposta di legge, essa risulta così modificata:

TABELLA

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
670	Esperto principale	3
500	Esperto superiore	
402	Esperto capo	

La pongo in votazione nella formulazione testé letta.

(*È approvata*).

CARCATERRA, *Relatore*. Propongo di sostituire il titolo originario, con il seguente: « Istituzione di un ruolo di esperti per la documentazione diplomatica presso il Ministero degli affari esteri ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione la formulazione del titolo proposta dal Relatore.

(*È approvata*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

BADINI CONFALONIERI e MARTINO GAETANO: « Istituzione di un ruolo ad esaurimento presso la Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici del Ministero degli affari esteri » (3132):

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli 25
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Baroni, Berry, Bozzi, Bucciarelli Ducci, Caprara, Carcaterra, Colleselli, Corona Achille, Cossiga, D'Onofrio, Foderaro, Gullo, Jacometti, Laconi, Li Causi, Lucifredi, Luzzatto, Nannuzzi, Piccoli, Reale Oronzo, Rocchetti, Santarelli Enzo, Tesauro, Tozzi Condivi e Zurlini.

La seduta termina alle 11,40.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI